

PER I MESI DI APRILE E MAGGIO- 05 GIUGNO 2020 ORE 06:00

Bonus 600 euro ai collaboratori sportivi: a quali condizioni?

Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

Il decreto Rilancio conferma, per i mesi di aprile e maggio, l'indennità di 600 euro già prevista per il mese di marzo dal Cura Italia ai collaboratori sportivi ampliando la platea dei beneficiari. Le nuove disposizioni infatti includono questa volta fra i beneficiari i collaboratori sportivi impiegati presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), gli Organismi Sportivi nazionali (FSN, EPS, DS), le società e associazioni sportive dilettantistiche. Si tratta, in definitiva, di percettori di compensi classificati fra i redditi diversi. Chi ha ricevuto il bonus di marzo riceverà automaticamente l'indennità anche per aprile e maggio. Diversamente gli altri dovranno fare apposita richiesta.

Al fine di offrire sostegno economico ai soggetti che operano nel **settore sportivo** il decreto Rilancio, all'articolo 98, riconosce per i **mesi di aprile e maggio 2020**, e nel rispetto dei **limiti di spesa**, un'indennità per un importo pari a **600 euro**. Chi sono i soggetti beneficiari? Quali sono le condizioni per eccedere a tale sostegno economico? Quali sono i profili di incompatibilità?

[Leggi anche Bonus a lavoratori e titolari di partita IVA: al via i primi pagamenti. A chi e a quali condizioni?](#)

Destinatari del bonus

Il Cura Italia (DL n. 18/2020 convertito nella legge n. 27/2020) ha previsto l'erogazione di una **misura di aiuto di ammontare pari a 600 euro** ai soggetti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ovvero:

- **lavoratori autonomi;**
- **professionisti;**
- **collaboratori coordinati e continuativi.**

Il legislatore ha accordato una distinta indennità ai titolari di rapporti di lavoro per i quali è preclusa la possibilità di versare contributi previdenziali alle gestioni citate (vedasi a questo riguardo la circolare INPS n. 42 del 26 febbraio 2003).

L'indennità erogata nel settore sportivo è quindi dedicata ai **percettori di emolumenti** classificati dal legislatore tra i "**redditi diversi**" nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, altrimenti esclusi da ogni indennità di aiuto finanziario.

Per meglio chiarire sul piano pratico, si tratta dei percettori dei compensi che nella CU vengono indicati con la **causale "N"** ed erogati:

- **nell'esercizio diretto** di attività sportive dilettantistiche e
- nello svolgimento di rapporti di **collaborazione** coordinata e continuativa di carattere **amministrativo-gestionale** resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

L'indennità in esame è rivolta a tutti i soggetti titolari, alla data del **23 febbraio 2020**, di rapporti di collaborazione in favore:

- del **Comitato Olimpico Nazionale (CONI)**,
- del **Comitato Italiano Paralimpico (CIP)**,
- degli **Organismi Sportivi nazionali (FSN, EPS, DSA) riconosciuti** dal C.O.N.I.,
- delle **società e associazioni sportive dilettantistiche**, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono attività "nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche".

I beneficiari sono lavoratori che svolgono mansioni anche molto diversificate, fra le quali sono senz'altro inclusi i **tecnici; gli istruttori; gli atleti; i collaboratori amministrativi e gestionali**, che svolgono le tipiche attività di segreteria.

Leggi anche [Bonus 600 euro per i collaboratori sportivi: come presentare la domanda](#)

N.B. L'erogazione di tale somma è finalizzata a ristorare coloro che **percepiscono esclusivamente** le somme di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, classificate come "**redditi diversi**" nell'esercizio di attività non professionale. In quanto tali, questi soggetti non sono iscritti né all'assicurazione generale obbligatoria (e forme esclusive e sostitutive di essa) né alla gestione separata, rimanendo quindi altrimenti esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi.

Caratteristiche e profili di incompatibilità

Il decreto Rilancio prevede, per i mesi di **aprile e maggio 2020**, una indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società port e Salute S.p.A, reiterando così la misura già prevista dall'articolo 96 del Cura Italia.

Tale forma di sostegno economico **non concorre** alla formazione del reddito del soggetto beneficiario ai sensi del TUIR, e non può essere erogata se al contempo è richiesto ovvero distribuito:

- il **reddito di cittadinanza** (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4);
- il **reddito di emergenza** (art. 87 Decreto Rilancio);
- qualunque forma di **ammortizzatore sociale in costanza di lavoro** di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del DL 17 marzo n.18 (Decreto Cura Italia), confermata dal Decreto Rilancio;
- l'**indennità** prevista dagli articoli 27, 28, 29, 30, 38 del decreto Cura Italia, confermata dal decreto Rilancio (indennità in favore di professionisti e lavoratori co.co.co., lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo, lavoratori dello spettacolo);
- il **reddito di ultima istanza** a favore dei **lavoratori danneggiati dal virus COVID-19** di cui all'articolo 44 del Cura Italia, confermato dal decreto Rilancio.

La platea dei beneficiari della misura indennitaria in esame è dunque ristretta a coloro che percepiscono i compensi di cui all'art. 67, lettera m), del TUIR quale **unica fonte di reddito**; non possono quindi richiedere l'indennità i soggetti percettori di altro reddito da lavoro.

Come fare richiesta

La procedura per accedere all'indennità in esame è differente a seconda se il collaboratore

abbia già o meno richiesto e percepito il medesimo emolumento previsto per il mese di marzo 2020 dall'articolo 96 del Decreto Cura Italia. Nello specifico, per i mesi di aprile e maggio l'indennità, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A.:

- verrà erogata in maniera **automatica** qualora ne sia stata fatta richiesta per mese di marzo;
- è subordinata alla presentazione di un'**apposita domanda**, si presume in via telematica, presso la società Sport e Salute s.p.a..

Nella seconda ipotesi, il collaboratore sportivo è chiamato ad autocertificare:

- la preesistenza del rapporto sportivo alla data del 23 febbraio 2020;
- l'assenza di altri redditi da lavoro o reddito di cittadinanza;
- la mancata percezione delle prestazioni di cui all'articolo 98, comma 1 ultimo periodo.

Inviata la richiesta, la società Sport e Salute s.p.a. la istruisce secondo l'**ordine cronologico** di presentazione, previa verifica che il rapporto sia istituito all'interno del sistema dell'ordinamento sportivo mediante consultazione del **registro CONI** nel quale vi è l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi (articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186).

N.B. Le modalità di attuazione, di presentazione delle domande e l'indicazione dei documenti richiesti nonché le cause ostative al suo riconoscimento dovranno essere stabiliti mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport.

In conseguenza dell'incapienza delle risorse stanziare che si è verificata nel mese di marzo, il limite di spesa è innalzato a 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Eventuali risorse residue potranno essere distribuite nel mese di maggio con modalità da stabilire, integrando l'indennità di quel mese.

Conclusioni

Secondo quanto stabilito dalla relazione illustrativa e tecnica dell'articolo 98, l'indennità confermata per i mesi di aprile e maggio 2020 in favore dei collaboratori sportivi è volta a garantire tutela, secondo il principio di equità, a tutti quei soggetti che "non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

Tuttavia, **restano esclusi** dal gruppo dei potenziali beneficiari dell'emolumento in commento i soggetti che collaborano con sodalizi sportivi **non riconosciuti dal C.O.N.I.** o che, qualora questi lo siano, svolgono **attività non rientranti nell'elenco delle attività sportive C.O.N.I.**

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande risulta ragionevole **l'erogazione automatica** per i soggetti che hanno richiesto l'indennità per il mese di marzo esonerando il collaboratore sportivo già "anagrafato" presso la società Sport e Salute s.p.a. nel compiere altri ed eccessivi adempimenti amministrativi. Circa i nuovi richiedenti, in attesa di conoscere i dettagli sul decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si auspica che le procedure per accedere a tale emolumento siano le medesime previste dal decreto 6 aprile 2020, precisando che costoro possono accedere solo alle indennità di aprile e maggio 2020 in quanto, per il mese di marzo, il termine di presentazione è scaduto lo scorso 30 aprile.

